

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Capo Dipartimento Sviluppo sostenibile (DiSS)
Ing. Laura D'APRILE
diss@pec.mase.gov.it

Direttore Generale
Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB)
Ing. Luca PROIETTI
ecb@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127, in relazione al codice EER 170504

Con la presente la Città Metropolitana di Roma Capitale sottopone a codesto Ministero interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, al fine di ottenere chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto ministeriale **28 giugno 2024 n. 127**.

Con il predetto decreto ministeriale è stato emanato il **“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”**

Tra i rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento vi è il codice EER 170504 relativo a “Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.

Il Regolamento prevede anche per tale codice EER sia attestata la cessazione della qualifica di rifiuto prima degli utilizzi previsti dall'allegato 2 del medesimo decreto, tra i quali è prevista la *“realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra questa Amministrazione ritiene che il recupero ambiente (R10) non possa più essere effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504, ma che lo stesso debba essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al decreto n. 127/2024.

Si rappresenta, tuttavia, che nel Dm 05/02/1998, per la tipologia 7.31bis¹, l'operazione R5 non è prevista per l'utilizzo dei recuperi ambientali, per il quale è prevista direttamente l'attività R10.

Pertanto, allo stato si ritiene che, salvo diverso avviso di codesto Ministero, la produzione di aggregato recuperato conforme al decreto n. 127/2024 con il Codice EER 170504 possa essere autorizzata in procedura semplificata ex art. 214-216 del D.lgs n. 152/2006, per la quale è competente il Dipartimento III della scrivente Amministrazione, solo per l'industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevati e sottofondi stradali (lettere a e c del punto 7.31bis.3) e non anche per l'utilizzo nei recuperi ambientali.





Conseguentemente, la produzione di aggregato recuperato da codice EER 170504 per i recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal DM n. 127/2024 dovrà essere autorizzato in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n. 152/2006.

Il Sindaco metropolitano
Prof. Roberto Gualtieri

¹ 7.31bis *Tipologia*: terre e rocce di scavo [170504].

7.31bis.1 *Provenienza*: attività di scavo.

7.31bis.2 *Caratteristiche del rifiuto*: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31bis.3 *Attività di recupero*:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31bis.

4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

